



Circ. 81

12/01/2019

1

Ai genitori e ai docenti

Scuola Media

**Oggetto: Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado - deroghe e indicazioni.**


Il D. L.vo n° 62 del 13 Aprile 2017, all'art. 5, stabilisce quanto segue:

"Validità" dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado.

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di **almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno **tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale** da parte del consiglio di classe.

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti,  **motivate deroghe** al suddetto limite per i  **casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.**

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, **il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico** e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione."



Il Collegio dei Docenti, con Delibera pluriennale n° 5 del 28 Novembre 2018, ha stabilito le seguenti deroghe:

- 1) **assenze per malattia**. Per i casi di **assenze superiori ai 30 giorni, per gravi patologie certificate**, dovrà essere attivata **l'istruzione domiciliare** come previsto dalla normativa vigente<sup>1</sup>;
- 2) situazioni di **disagio documentate** dai Servizi Territoriali, su **valutazione del Consiglio di Classe**.

Dall'applicazione dell'art. 5 del suddetto D. L.vo n° 62/2017 all'offerta formativa della nostra Scuola Media deriva quanto segue:

- 1) ai fini del calcolo, devono essere conteggiate le ore (non i giorni), secondo l'orario personalizzato di ciascun alunno, di tutte le attività valutate, compresi i laboratori opzionali obbligatori pomeridiani del prolungato e quelli scelti nell'ambito del tempo normale. N.B. Ricordo che tutti i laboratori opzionali scelti nell'ambito del tempo normale vengono valutati (compresi gli 'help' di recupero disciplinare, che rientrano nei laboratori di metodo di studio/spazio-compiti): una volta iniziati, pertanto, devono essere proseguiti (non possono essere né cambiati né interrotti) almeno fino al termine del quadrimestre di riferimento, salvo decisione differente, motivata, del Consiglio di Classe d'intesa con le famiglie e rientrano nel calcolo del monte ore personalizzato;

<sup>1</sup> D. L.vo n° 66 del 13 Aprile 2017, art. 16: "Istruzione domiciliare. 1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata **l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate**, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie."



- 2) le deroghe fatte dai consigli di Classe devono rientrare nei soli due casi suddetti stabiliti dal Collegio dei Docenti, devono essere eccezionali e documentate (non vale l'autocertificazione della famiglia), possono essere fatte solo se ci sono elementi sufficienti per attribuire le valutazioni disciplinari.

3

Paolo Carbone, DS

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D. L.vo n° 39/1993, art. 3, comma 2.